



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**REGOLAMENTO SUI MASTER UNIVERSITARI, SUI CORSI DI PERFEZIONAMENTO,
DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI FORMAZIONE E SULLE SUMMER SCHOOL
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**
a valere dall'a.a. 2021/2022

(Emanato con D.R. n. 1564 del 13.12.2017 e modificato con D.R. n. 964 del 24.05.2021 e pubblicato sull'albo on line di Ateneo il 24.05.2021)

TITOLO I - MASTER UNIVERSITARI

- Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Istituzione
- Articolo 4 - Contenuto delle proposte
- Articolo 5 - Organi
- Articolo 6 - Titolo di studio
- Articolo 7 - Rinuncia agli Studi e passaggio di corso
- Articolo 8 – Compensi

TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI FORMAZIONE E SUMMER SCHOOL

- Articolo 9 - Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 10 - Definizioni
- Articolo 11 - Istituzione
- Articolo 12 - Contenuto delle proposte
- Articolo 13 - Organi
- Articolo 14 - Titolo di studio
- Articolo 15 - Rinuncia agli Studi

TITOLO III - NORME FINALI

- Articolo 16 Disposizioni finali

TITOLO I - MASTER UNIVERSITARI

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena, il titolo di Master Universitario di primo o secondo livello viene rilasciato a conclusione di un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, finalizzato alla crescita di capacità tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.
2. I Corsi di cui al comma 1 devono differenziarsi nei contenuti e possedere un'adeguata caratterizzazione rispetto ad altri percorsi di studio attivati dall'Ateneo. Sono pertanto escluse forme di mutuaione con insegnamenti/attività degli altri corsi di studio, fatte salve le Scuole di Specializzazione, previa adeguata motivazione.
3. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa, ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari di primo livello si accede con la laurea; ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari di secondo livello si accede con la laurea specialistica/magistrale. In relazione alle caratteristiche e agli obiettivi del Corso, possono essere richiesti ulteriori requisiti o titoli di accesso. Ad entrambe le tipologie di Corsi si accede anche con il diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
4. Per il conseguimento del titolo è richiesta l'acquisizione di almeno 60 Crediti Formativi Universitari, oltre a quelli acquisiti nei corsi di studio che consentono l'accesso ai Corsi per il conseguimento di master di I o II livello. È richiesto, altresì, l'aver svolto gli stage e/o i tirocini previsti.
5. Lo studente che non abbia conseguito in tempo utile il titolo di studio previsto per l'accesso può iscriversi con riserva al Corso, per uno specifico anno accademico. La conferma dell'ammissione rimane fissata al momento del conseguimento del titolo di accesso e, comunque, nel caso di Corsi che prevedano una selezione, entro e non oltre la data delle prove di selezione o della valutazione dei curricula.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - a) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
 - b) per Corso, il Corso al termine del quale si consegue il titolo di Master universitario;
 - c) per Master universitario, il titolo rilasciato;
 - d) per CFU, ovvero, Credito Formativo Universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dal Master universitario;
 - e) per Dipartimento, la struttura didattica e di ricerca di riferimento del Corso;
 - f) per Docenti dell'Ateneo, le professoressse e i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati dell'Ateneo, le ricercatrici e i ricercatori di ruolo confermati e non confermati a tempo indeterminato, nonché i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) per studenti, le iscritte e gli iscritti ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari;
 - h) per Settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
 - i) per titolo "unico congiunto" (*joint degree*), un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;
 - l) per titolo "doppio" o "multiplo" (*double/multiple degree*), un titolo costituito da due o più titoli conseguiti con programmi di studio integrati riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie l'accordo e rilasciati ufficialmente dalle istituzioni coinvolte.

Articolo 3 Istituzione

1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono deliberate dai Dipartimenti anche su iniziativa di singoli docenti; ciascun docente non può comunque presentare, per ciascun anno accademico, più di cinque proposte tra Master universitari, Corsi di perfezionamento, Corsi di aggiornamento professionale, Corsi di formazione.
2. I Corsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e l) sono istituiti mediante convenzioni con altri Atenei italiani e/o stranieri, pubblici o privati, per il rilascio di titoli doppi o congiunti; nel caso di Corso di I livello istituito con Ateneo straniero, è possibile il rilascio del titolo congiunto solo quando il Corso medesimo abbia una durata inferiore a due anni e preveda l'acquisizione di meno di 120 CFU. I Corsi possono essere concordati e/o supportati mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Dette convenzioni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi, precisando, in presenza di più Atenei, quello al quale attribuire la responsabilità amministrativa del Corso, ivi compresi l'iscrizione degli studenti e il rilascio del titolo di studio. Eventuali riduzioni delle tasse di iscrizione a beneficio di dipendenti degli enti convenzionati o soggetti da questi indicati, potranno essere stabilite alternativamente nella misura del 30% o del 50% sull'importo totale delle tasse.
3. I Dipartimenti valutano la specificità degli obiettivi formativi e professionalizzanti dei Corsi evitando duplicazioni e sovrapposizioni con altre iniziative proprie o di altri Dipartimenti. Il Senato Accademico designa una apposita commissione per la verifica di merito, della concorrenza tra più proposte e per il controllo delle eventuali convenzioni istitutive.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione, la soppressione dei Corsi. Nel caso di parere difforme fra Senato Accademico e Consiglio di amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti. Ad eccezione dei Corsi attivati in convenzione, non sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per un massimo di tre anni accademici consecutivi i Corsi già approvati una prima volta per i quali non vengano modificati la denominazione, obiettivi formativi, durata, livello, CFU, aree formative e relativi insegnamenti.

Articolo 4 Contenuto delle proposte

1. La proposta di istituzione del Corso deve contenere:
 - a) la denominazione, il livello e gli obiettivi formativi, nonché il regime del Corso, *full-time* o *part-time*, a seconda dell'organizzazione della didattica;
 - b) i requisiti specifici per l'accesso, tenuto conto anche della tipologia di attività formative programmate per le quali sia richiesto il possesso di specifiche abilitazioni professionali;
 - c) la durata, che non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 24 mesi; nel caso di Corsi *part-time*, tali tempi sono raddoppiati;
 - d) l'inizio del Corso e il mese in cui ne è prevista la conclusione. Tali termini devono essere coerenti con la durata del Corso e tenere conto del fatto che il titolo finale deve comunque essere conseguito entro i tre mesi successivi alla conclusione del Corso, pena la decadenza dagli studi;
 - e) il numero dei crediti necessari per il conseguimento del titolo, comunque non inferiore a 60 e non superiore a 120;
 - f) l'articolazione dei corsi in aree disciplinari (intese come moduli didattici), che raggruppino almeno tre insegnamenti (per affinità, obiettivi di apprendimento o contenuti) all'area di appartenenza, con la specificazione dei singoli CFU attribuiti alle attività formative, contrassegnate eventualmente da settori scientifico disciplinari. Le attività formative sono assegnate a docenti universitari almeno per la maggioranza dei CFU del Corso, con esclusione dei CFU previsti per le attività di stage/tirocinio e per la prova finale. In caso di mancanza o indisponibilità di docenti dell'Ateneo, è possibile l'assegnazione delle attività formative a docenti esterni individuati sulla base di specifiche e consolidate esperienze desumibili

dai curricula. L'attività didattica svolta presso i Corsi dai professori di prima e seconda fascia non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuibili. Nel caso in cui i Docenti non abbiano raggiunto il carico didattico assegnato, l'attività di insegnamento nei Corsi non potrà essere remunerata.

g) le modalità di svolgimento degli stage o dei tirocini (pari almeno al 15% dei crediti totali rilasciati dal Corso), la ripartizione dei CFU tra le diverse attività formative (previste dall'art. 1, comma 1, lett. o) DM 270/04), le modalità delle prove di verifica, compresa quella finale, (quest'ultima espressa comunque in centodecimi), le modalità per il riconoscimento dei CFU in ingresso (che non potranno comunque superare il 25% dei crediti totali previsti per il conseguimento del Master universitario).

h) il numero minimo, pari a 5 e - nel caso di accesso limitato - il numero massimo degli ammissibili, le modalità delle prove e/o i criteri di ammissione;

i) l'importo delle tasse di iscrizione, differenziato per i diversi Corsi sulla base delle specificità del percorso formativo e del suo costo, definito dal Dipartimento che attiva il singolo Corso. Eventuali limiti minimi e massimi dell'importo delle tasse sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

l) il *budget*, redatto secondo apposito *format*, utilizzabile anche a consuntivo, da cui si evincano: l'assenza di oneri diretti a carico dell'Ateneo, la soglia minima di iscrizioni che consente l'attivazione del Corso, la destinazione degli eventuali residui finanziari;

m) i nominativi dei responsabili delle aree disciplinari. Per i docenti esterni all'Università degli Studi di Siena sono altresì richiesti i dati anagrafici, fiscali, la qualifica professionale e il *curriculum*;

n) la sede di svolgimento delle attività didattiche. In caso di frequenza presso strutture diverse da quelle dell'Ateneo, è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'ente. Le attività di tirocinio e di stage presso altri enti devono, comunque, essere disciplinate da specifica convenzione;

o) la percentuale di tollerabilità delle assenze, che non può essere superiore al 20% delle ore complessive di *stage*, tirocinio e didattica frontale.

2. La proposta di istituzione può prevedere attività formative erogabili anche come "singoli insegnamenti". In tal caso, la proposta precisa le attività a tal fine individuate, l'eventuale numero massimo di ammissibili che devono essere in possesso del titolo di accesso al Corso. Gli iscritti ai "singoli insegnamenti" non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione del Corso e ottengono, al termine della frequenza e previo superamento della prova d'esame, una certificazione attestante il numero dei CFU conseguiti. Per gli iscritti ai "singoli insegnamenti", l'importo della tassa di iscrizione è quello previsto dalla normativa di Ateneo per l'iscrizione ai corsi di studio di I e II livello.

3. I Dipartimenti, qualora ricorrano motivate esigenze didattico-organizzative, possono deliberare la variazione della data di inizio e di conclusione del Corso, le date delle eventuali prove di ammissione e/o della valutazione dei titoli, la data dell'eventuale scadenza di pagamento della seconda rata delle tasse, i Responsabili di Area, in caso di sopravvenuto impedimento, nonché il numero massimo e il numero minimo degli ammissibili. Ove le modifiche prevedano la riduzione del numero minimo degli ammissibili con conseguente variazione delle entrate previste, è richiesta la revisione del budget previsionale. Tali variazioni, che non incidono sugli obiettivi formativi né sull'ordinamento didattico dei Corsi, sono recepite in atti amministrativi e divengono immediatamente esecutive.

4. Al fine di garantire uniformità ai procedimenti di istituzione dei Corsi e un'adeguata pubblicità dell'Offerta formativa, è prevista un'unica periodizzazione delle procedure per la presentazione delle proposte di attivazione. In presenza di accertati finanziamenti pubblici o privati utili all'istituzione dei Corsi, questi ultimi potranno essere attivati anche in deroga alla periodizzazione unica della sopra richiamata Offerta formativa.

5. Non è consentita l'attivazione di Corsi che nelle due edizioni precedenti non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti stabilito; l'eventuale riproposizione potrà avvenire solo a seguito di una significativa revisione del percorso formativo.

Articolo 5 Organi del Corso

1. Gli organi del Corso sono il Direttore e il Collegio dei docenti; la proposta istitutiva del Corso può prevedere anche un Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore, scelto tra i Responsabili di area del Corso, è eletto dal Collegio dei docenti tra i docenti dell'Università degli Studi di Siena e nominato dal Rettore. Egli presiede il Collegio dei docenti, è responsabile del funzionamento del Corso e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli altri organi, salvo successiva ratifica da parte di questi ultimi.
3. Il Direttore convoca e presiede le sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio direttivo, ove istituito, ne predisponde l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Corso.
4. Il Direttore può nominare un Vice Direttore del Corso che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i docenti dell'Università degli Studi di Siena responsabili di Area nel Corso.
5. Le funzioni di Direttore e di Vice Direttore del Corso sono incompatibili con la posizione di congedo per motivi di studio.
6. Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione e gestione dell'attività didattica del Corso e, all'atto dell'insediamento, è tenuto a deliberare per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.
7. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti responsabili delle Aree disciplinari del Corso ed è nominato dal Rettore. È presieduto dal Direttore del Corso e può delegare parte delle sue competenze al Consiglio Direttivo, ove istituito.
8. Il Consiglio Direttivo, ove previsto, è eletto dal Collegio dei docenti tra i propri membri ed è presieduto dal Direttore.
9. Gli organi del Corso, istituito tramite convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, sono regolati dalla convenzione medesima.
10. Al termine del Corso, il Direttore trasmette al Dipartimento di riferimento una relazione sull'attività didattica svolta, sulla scorta della quale, il Dipartimento medesimo, esprime le proprie valutazioni, oltre a prendere atto dell'elenco definitivo dei docenti che hanno svolto attività nel Corso. Detta relazione contiene, in ordine cronologico, le attività formative svolte (lezioni, seminari, laboratori, studi di caso, etc.) e i temi trattati ed è corredata del registro contenente le firme dei docenti e dei partecipanti a tali attività. Successivamente, il Dipartimento medesimo trasmette agli Uffici amministrativi interessati e al Nucleo di Valutazione la relazione del Direttore, corredata degli elementi utili all'assunzione dei successivi atti di competenza.

Articolo 6 Titolo di studio

1. A conclusione delle attività previste e acquisiti i relativi CFU, viene rilasciato il Master universitario, a firma del Direttore Generale e del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, salvo le specifiche disposizioni per i titoli doppi e congiunti.

Articolo 7 Rinuncia agli Studi e passaggio di corso

1. Lo studente può rinunciare agli studi solo se è in regola con il versamento delle tasse dovute alla data di presentazione della rinuncia espressa.
2. Il mancato pagamento delle tasse non costituisce rinuncia tacita agli studi; pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Ateneo e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.
3. Sono ammessi i passaggi di corso tra Master universitari a condizione che lo studente sia in possesso dei titoli di accesso richiesti per il corso a cui ha chiesto il passaggio e che i contenuti di quest'ultimo siano

coerenti, a giudizio del Collegio dei docenti del Master universitario di destinazione, con quelli del corso di partenza.

4. È in ogni caso dovuto il pagamento totale della contribuzione universitaria per il master di partenza.

5. Inoltre, lo studente dovrà versare un ulteriore contributo rapportato al periodo residuo di svolgimento delle attività del corso a cui ha chiesto il passaggio.

6. Il passaggio di corso non si applica nel caso in cui il Master universitario di destinazione sia ad accesso programmato.

Articolo 8 Compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli importi massimi per i compensi del Direttore del Corso e dei docenti. Non è consentito il cumulo dei compensi.

TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI FORMAZIONE E SUMMER SCHOOL

Art. 9 Oggetto e ambito applicazione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena possono essere attivati Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale e di Formazione alla conclusione dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza.

2. I Corsi di Perfezionamento vengono attivati in base in base agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n. 162, e all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. I Corsi di Aggiornamento Professionale e di Formazione vengono attivati in base in base all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Nella tipologia indicata al precedente comma 3 rientrano le Summer School.

Art. 10 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

a) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;

b) per Corso, il Corso di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, di Formazione e le Summer School;

c) per Dipartimento, la struttura didattica e di ricerca di riferimento del Corso;

d) per docenti dell'Ateneo, le professoresse e i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo, le ricercatrici e i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati a tempo indeterminato, nonché i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni;

e) per studenti, le iscritte e gli iscritti ai Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale e di Formazione e le Summer School;

f) per CFU, ovvero Credito Formativo Universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi.

Art. 11 Istituzione

1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono deliberate dai Dipartimenti anche su iniziativa di singoli docenti. Ciascun docente non può presentare, per ciascun anno accademico, più di cinque proposte tra Master universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento Professionale e Corsi di Formazione.

2. I Corsi possono essere istituiti anche in convenzione con altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri. Dette convenzioni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi, precisando, in presenza di più Atenei, quello al quale attribuire la responsabilità amministrativa del Corso, ivi compresi l'iscrizione degli studenti e il rilascio dell'attestato di frequenza. Eventuali riduzioni delle tasse di iscrizione a beneficio di dipendenti degli enti convenzionati o soggetti da questi indicati, potranno essere stabilite alternativamente nella misura del 30% o del 50% sull'importo totale delle tasse.

3. I Dipartimenti valutano la specificità degli obiettivi formativi e professionalizzanti dei Corsi evitando duplicazioni e sovrapposizioni con altre iniziative proprie o di altri Dipartimenti. Il Senato Accademico designa una apposita commissione per la verifica di merito, della concorrenza tra più proposte e per il controllo delle eventuali convenzioni istitutive.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione, la soppressione dei Corsi. Nel caso di parere difforme fra Senato Accademico e Consiglio di amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti.

Ad eccezione dei Corsi attivati in convenzione, non sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per un massimo di tre anni accademici consecutivi i Corsi già approvati una prima volta per i quali non vengano modificati la denominazione, obiettivi formativi, durata, livello, CFU, aree formative e relativi insegnamenti.

Art. 12 Contenuto delle proposte

1. La proposta di istituzione del Corso deve contenere:

a) la denominazione e gli obiettivi formativi;

b) i requisiti specifici per l'accesso, tenuto conto anche della tipologia di attività formative programmate per le quali sia richiesto il possesso di specifiche abilitazioni professionali;

c) la durata espressa in ore;

d) l'inizio del corso e il mese in cui ne è prevista la conclusione tenuto conto che la durata non può essere superiore ad un anno;

e) il numero dei CFU necessari per il rilascio dell'attestato di frequenza, non superiori a 30 e comunque adeguatamente proporzionati alla durata del corso;

f) l'articolazione dei corsi in insegnamenti con la specifica dei singoli CFU. Gli insegnamenti sono assegnati a docenti universitari almeno per la maggioranza dei CFU del Corso, con esclusione dei CFU eventualmente previsti per le attività di stage/tirocinio e per la prova finale. In caso di mancanza o indisponibilità di docenti dell'Ateneo, è possibile l'assegnazione delle attività formative a docenti esterni individuati sulla base di specifiche e consolidate esperienze desumibili dai curricula. L'attività didattica svolta presso i Corsi dai professori di prima e seconda fascia non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuiti. Nel caso in cui i docenti non abbiano raggiunto il carico didattico assegnato, l'attività di insegnamento nei Corsi non potrà essere remunerata. Per i Corsi di Perfezionamento per ogni insegnamento deve essere specificato il docente/docenti che terrà/terranno i corsi;

g) le modalità di svolgimento degli eventuali stage/tirocini, le modalità della/e eventuale/i prova/e di verifica finale (comunque espressa in centodecimi);

h) il numero minimo, pari a 5 e – nel caso di accesso limitato – il numero massimo degli ammissibili, le modalità delle prove e/o i criteri di ammissione;

i) l'importo delle tasse di iscrizione;

l) il budget, redatto secondo apposito format, utilizzabile anche a consuntivo, da cui si evincano: l'assenza di oneri diretti a carico dell'Ateneo, la soglia minima di iscrizione che consente l'attivazione del Corso, la destinazione degli eventuali residui finanziari;

m) i nominativi dei docenti a cui verranno affidati gli insegnamenti. Per i docenti esterni all'Università degli Studi di Siena sono altresì richiesti i dati anagrafici, fiscali, la qualifica professionale e il curriculum;

n) la sede di svolgimento delle attività didattiche. In caso di frequenza presso strutture diverse da quelle dell'Ateneo, è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'ente. Le eventuali attività di stage/tirocinio presso altri enti devono, comunque, essere disciplinate da specifica convenzione;

o) la percentuale di tollerabilità delle assenze, che non può essere superiore al 20% delle ore complessive di didattica frontale e di quelle dell'eventuale stage/tirocinio.

2. I Dipartimenti, qualora ricorrano motivate esigenze didattico-organizzative, possono deliberare la variazione della data di inizio e di conclusione del Corso, le date delle eventuali prove di ammissione o della valutazione dei titoli, la data dell'eventuale scadenza di pagamento della seconda rata delle tasse nonché il numero massimo ed il numero minimo degli ammissibili. Ove le modifiche prevedano la riduzione del numero minimo degli ammissibili con conseguente variazione delle entrate previste, è richiesta la revisione del budget previsionale. Tali variazioni, che non incidono sugli obiettivi formativi né sull'ordinamento didattico dei Corsi, sono recepite in atti amministrativi e divengono immediatamente esecutive.

3. Al fine di garantire uniformità ai procedimenti di istituzione dei Corsi e un'adeguata pubblicità dell'Offerta formativa, è prevista un'unica periodizzazione delle procedure per la presentazione delle proposte di attivazione. In presenza di accertati finanziamenti pubblici o privati utili alla istituzione dei Corsi, questi ultimi potranno essere attivati anche in deroga alla periodizzazione unica della sopra richiamata Offerta formativa.

4. Non è consentita l'attivazione di Corsi che nelle due edizioni precedenti non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti stabilito; l'eventuale riproposizione potrà avvenire solo a seguito di una significativa revisione del percorso formativo.

Art. 13 Organi del Corso

1. Corsi di Perfezionamento: sono organi del Corso il Direttore e il Consiglio del corso. Il Direttore viene nominato dal Consiglio del corso fra i professori di ruolo dell'Università degli Studi di Siena che abbiano un incarico di insegnamento nel corso stesso. Il Consiglio del corso è composto da tutti i docenti del corso.

Il Direttore presiede il Consiglio del corso, è responsabile del funzionamento del Corso e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli altri organi, salvo successiva ratifica da parte di questi ultimi. Il Direttore convoca e presiede le sedute del Consiglio del corso, ne predispone l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Corso. Il Consiglio del corso è l'organo di programmazione e gestione dell'attività didattica del Corso.

2. Corsi di Aggiornamento Professionale e di Formazione: sono organi del Corso il Direttore e il Consiglio direttivo, composto dal Direttore e da altri due docenti i cui nominativi vengono indicati nelle proposte istitutive. Il Direttore presiede il Consiglio direttivo, è responsabile del funzionamento del Corso e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli altri organi, salvo successiva ratifica da parte di questi ultimi. Il Direttore convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo, ne predispone l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Corso. Il Consiglio direttivo è l'organo di programmazione e gestione dell'attività didattica del Corso.

3. Al termine del Corso, il Direttore trasmette al Dipartimento di riferimento una relazione sull'attività didattica svolta, sulla scorta della quale, il Dipartimento medesimo, esprime le proprie valutazioni, oltre a prendere atto dell'elenco definitivo dei docenti che hanno svolto attività nel Corso. Detta relazione contiene, in ordine cronologico, le attività formative svolte (lezioni, seminari, laboratori, studi di caso, etc.) e i temi trattati ed è corredata del registro contenente le firme dei docenti e dei partecipanti a tali attività. Successivamente, il Dipartimento medesimo trasmette agli Uffici amministrativi interessati la relazione del Direttore, corredata degli elementi utili all'assunzione dei successivi atti di competenza.

Art. 14 Attestato finale

1. A conclusione dei Corsi, agli iscritti che a giudizio del Consiglio del corso/Consiglio direttivo hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza.

Articolo 15 Rinuncia agli Studi

1. Lo studente può rinunciare agli studi solo se è in regola con il versamento delle tasse dovute alla data di presentazione della rinuncia espressa.

2. Il mancato pagamento delle tasse non costituisce rinuncia tacita agli studi; pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Ateneo e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

TITOLO III - NORME FINALI

Articolo 16 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto rettorale e pubblicato nell'Albo *on line* di Ateneo, entra in vigore dall'anno accademico 2021/2022.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell'Ateneo e dalla normativa specifica in materia.